

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 24/07/2025

FATTO

Il ricorrente risulta titolare di due contratti di finanziamento anticipatamente estinti: il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***904 stipulato nel 2016 ed estinto nel 2020 ed il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***227 stipulato nel 2020 ed estinto nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di attivazione e commissioni della rete distributiva per la somma di € 923,00 in relazione al contratto n. ***904 e a titolo di spese di istruttoria e commissioni di distribuzione per la somma di € 758,88 in relazione al contratto n. ***227, calcolate col criterio del *pro rata temporis*. Per ciascun contratto chiede inoltre la restituzione degli interessi dal reclamo al soddisfo, di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale per la redazione del presente ricorso, di € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso medesimo. In subordine il ricorrente richiede la restituzione delle somme dovute calcolate con il criterio della curva degli interessi qualora le voci di costo oggetto di ripetizione vengano ritenute di natura *up front*. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso adducendo che il contratto elenca chiaramente le voci di costo che nei casi di estinzione anticipata del finanziamento devono formare oggetto di riduzione (costi *recurring*) e quelli invece per le quali è escluso il rimborso, ossia i costi *up-front*, tra i quali fanno parte i costi oggetto dell'odierno ricorso. Inoltre, quanto alla richiesta di restituzione della commissione di intermediazione, secondo

l'intermediario dovrebbe essere rivolta al relativo beneficiario, in quanto soggetto terzo rispetto al finanziatore.

DIRITTO

I rapporti di finanziamento oggetto della controversia sono stati anticipatamente estinti rispettivamente nel 2020 e nel 2024. Il contratto di cessione del quinto n. ***904 risulta estinto in corrispondenza della rata n. 49 e il contratto n. ***227 in corrispondenza della rata n. 48. Di entrambi i finanziamenti sono presenti in atti i conteggi estintivi e la relativa quietanza liberatoria. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno

ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Dai contratti e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che: le commissioni di attivazione hanno natura *up front* in quanto volte a remunerare esclusivamente attività prodromiche alla stipulazione del contratto; gli oneri della rete distributiva devono invece ritenersi *recurring*, in quanto la clausola fa riferimento alle «iniziative pubblicitarie e di comunicazione» e al «mantenimento delle strutture adibite», che possono considerarsi costi che si mantengono per l’intera vita del contratto; per lo stesso motivo anche le spese di attivazione sono considerate *recurring*, per via del riferimento all’«archiviazione documentale»; sono invece *up front* le spese di intermediazione creditizia.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili, per ciascun contratto, calcolate in base ai criteri sopra menzionati nonché tenendo conto dei rimborsi effettuati dall’intermediario.

Contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***904:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,10%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,00%						
commissioni di attivazione				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	228,00 €		228,00 €
oneri rete distributiva				960,00 €	Recurring	Pro rata temporis	568,00 €		568,00 €
Totale									796,00 €

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Contratto di delegazione di cessione del quinto dello stipendio n. ***227:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,34%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,23%						
spese di istruttoria				480,00 €	Recurring	Pro rata temporis	288,00 €		288,00 €
spese di intermediazione				784,80 €	Up front	Curva degli interessi	300,03 €		300,03 €
Totale									588,03 €

Alla luce di ciò le somme complessivamente ripetibili ammontano a € 1.384,03, ossia € 796,00 con riguardo al contratto n. **904 ed € 588,03 con riguardo al contratto n. **227, oltre interessi dalla data del reclamo. Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.384,03, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI